LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 1975, N. 47.

Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro-loco.

ART. 1

Allo scopo di incentivare la promozione del turismo periferico nell'ambito del territorio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in favore di associazioni pro-loco che risultino iscritte in apposito albo regionale, da istituire secondo le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2

I contributi sono concessi con deliberazione del Consiglio regionale, proposta della Giunta, ed in base ai seguenti criteri:

a) le richieste di contributo vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno alla Regione Abruzzo - II Dipartimento - Turismo e devono essere corredate di un programma di attività riferito all'esercizio in corso e di un sintetico piano finanziario;

b) entro la predetta data le associazioni interessate avranno cura di trasmettere copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;

c) l'assegnazione di contributi va effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di un piano di riparto a carattere regionale, che tenga conto delle iniziative programmate e della potenzialità turistica della località interessata;

d) la Giunta regionale formula le proposte di ripartizione dei contributi da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

ART. 3

È istituito presso il II Dipartimento - Turismo - della Regione Abruzzo un albo regionale delle associazioni pro-loco.

ART. 4

Possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui al precedente articolo:

1) le associazioni pro-loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già inserite nell'albo nazionale ai sensi dell'art.2, lettera b) della legge 4 marzo 1958, n. 174, e dei decreti del Ministero per il turismo e lo spettacolo rispettivamente in data 7 gennaio 1965 e 19 luglio 1965;

2) le associazioni pro-loco istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che l'associazione operi in località non riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo e dove non sia istituita altra associazione già iscritta all'albo regionale; è ammessa l'iscrizione di più associazioni costituite nell'ambito di uno stesso Comune, purché le medesime operino in distinte frazioni del territorio comunale e a condizione che le località interessate costituiscano entità turisticamente separate;

b) che la località disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e complementare o che, comunque, possegga valide premesse di sviluppo turistico;

c) che l'associazione abbia almeno un numero di cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a 2.000 abitanti e non meno 80 iscritti per una popolazione superiore a 2.000 abitanti;

d) che lo Statuto sia stato approvato da parte della Giunta regionale.

ART. 5

Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, lo Statuto delle associazioni pro-loco dovrà contenere norme che prevedano:

1) la finalizzazione dei compiti istituzionali al soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale;

2) la possibilità di una partecipazione attiva e democratica alla vita ed alla gestione dell'associazione da parte di tutte le componenti sociali, senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località, salvo quelli derivanti dalla minore età e dall'inadempienza agli obblighi associativi;

3) l'armonizzazione dell'attività dell'associazione con quella svolta dagli organi turistici a livello provinciale e regionale;

4) la possibilità da parte degli organi regionali di controllare la destinazione dei fondi assegnati ai sensi della presente legge;

5) la destinazione dei beni dell'associazione, in caso di scioglimento, al Comune competente per territorio.

Allo scopo di favorire un'opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta regionale provvederà all'elaborazione e divulgazione di uno statuto tipo, ispirato ai criteri sopra indicati.

ART. 6

L'iscrizione all'albo regionale avverrà in base alle seguenti modalità:

a) per le associazioni già iscritte all'albo nazionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e a richiesta della associazione interessata; l'iscrizione sarà subordinata all'adeguamento delle norme statutarie ai principi contenuti nel precedente art.5;

b) per le altre associazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta e sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

ART. 7

La cancellazione dall'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa Giunta, allorché vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione o venga accertata l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti d'istituto.

ART. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge presuntivamente determinato in 100 milioni per anno, nel 1975, previa riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali".

Lo stanziamento della partita "Contributi a favore di Enti, Pro-Loco ed Associazioni operanti in Abruzzo", iscritta nell'elenco n. 4 del predetto Cap. 2500, è soppresso.

Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975.

Negli esercizi successivi, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Maggio 1975

DE CECCO